

Prot. n. 294741 del 16/09/2021

Spett.le Impresa concorrente

Firenze, 16 settembre 2021

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l'affidamento del seguente Accordo quadro: **“Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021”**. **Codici opera 190077 - 200092. CUP H17H18002430004. CIG 88975488E1.**

In esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, n. DD/2021/05537 del 10/09/2021, ed a seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione dall'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dell'Accordo quadro in oggetto.

L'affidamento avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “il Codice”) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

I criteri, nonché i punteggi e le modalità di calcolo degli stessi, in base ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte sono indicati nell'elaborato *“Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta”*, costituente parte integrante della documentazione di gara.

Articolo 1. MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R *“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”* e dalle **“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”** approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** - accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni

successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Articolo 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

Descrizione dell'appalto	"Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021". Codici Opera 190077-200092
CIG	88975488E1
CUP	H17H18002430004
CUI	CUI L01307110484201900277
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Alessandro Mercaldo

Il progetto definitivo degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro è stato approvato con la Deliberazione di Giunta n. DG/2021/00230 del 08/06/2021. Le attività di verifica e validazione saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi applicativi dell'Accordo quadro, così come specificato nella determinazione dirigenziale n. DD/2021/05537 del 10/09/2021.

L'importo complessivo dell'Accordo quadro ammonta a **€ 1.120.000,00** (IVA esclusa), di cui **€ 50.000,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto in oggetto si riferisce ad un Accordo quadro, i cui lavori verranno specificati in contratti attuativi, che avranno forma di specifici "contratti applicativi", come indicato nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte I. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'appalto, che - come previsto nell'art. 2.1 del citato Capitolato Speciale - è meramente presuntivo. In occasione della redazione di ogni singolo Contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza. Anche l'importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di appalti analoghi, è quindi da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto - come sopra detto - il reale ammontare di tali costi sarà definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, **soggetto a ribasso**, ammonta a **€ 1.070.000,00**, di cui, indicativamente, il 36% per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lavorazioni	Categorie DPR 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita ¹
"Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane"	OG3	III [^] con incremento art. 61 co. 2 DPR207/10	SI	€ 1.120.000,00	100%	Prevalente	50% dell'importo di ciascun singolo contratto attuativo

Si sottolinea che l'art. 2.2. del Capitolato speciale d'appalto - parte I prevede che nei singoli contratti applicativi potranno essere presenti, per importi limitati, anche lavorazioni riconducibili alla categoria OS10 "Segnaletica stradale non luminosa".

È ammesso il **subappalto** nella misura massima del **50%²** dell'importo di ciascun singolo contratto attuativo.

Il luogo di esecuzione dei lavori previsti dall'Accordo quadro è Firenze, piani viabili e marciapiedi del Quartiere 1.

L'Accordo Quadro avrà **durata massima di 24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in un termine minore. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 24 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi, e ciò senza pretese da parte dell'Appaltatore. Ove, alla data di scadenza dell'Accordo quadro fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, l'Accordo si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei lavori, nei termini indicati dal Capitolato speciale di appalto- parte I, e nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs 50/16.

La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori sarà definita nel singolo contratto applicativo e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Articolo 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, annualità 2021, ed è finanziato, così come previsto dal bilancio di previsione 2021-2023, mediante mutuo (convenzione BEI sugli impegni n. 2021/6009 e n. 2021/6011), come da Codici Opera 190077 e 200092 (trattasi di numeri di riferimento attribuiti all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

¹ Cfr. successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito.

² Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), del D.L. n. 77/2021, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) ed a rettifica di quanto stabilito nell'art. 50 del Capitolato speciale d'appalto- parte I.

I contratti attuativi dell'Accordo Quadro verranno stipulati con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell'art. 59, comma 5 *bis*, del D. Lgs. 50/2016. Trattandosi di Accordo Quadro, all'aggiudicatario verrà corrisposta **l'anticipazione del prezzo** di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 30.1 del Capitolato speciale d'appalto - parte I, ai sensi del quale il relativo importo verrà **calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi**.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi avverrà ai sensi dell'art. 30.8, 30.9 e 30.11 del citato Capitolato, che in conformità all'art. 113 *bis* del D.Lgs. 50/2016, prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Articolo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Il sopralluogo **non** è richiesto, in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso.

Articolo 5. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione invia le **comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016** all'indirizzo **di posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta³ (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

³ Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Articolo 6. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara, **entro e non oltre le ore 12:00 del 22/09/2021**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il giorno 23/09/2021** e pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Articolo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. 267/1942, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).

Articolo 8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (Il PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - **Linee guida n. 6**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Ai sensi degli articoli 84, comma 1, e 216, comma 14, del Codice, degli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, del D.L. 47/2014 (convertito dalla L.n. 80/2014), per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, **a pena di esclusione**, siano in possesso di **attestazione di qualificazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria e classifica, adeguata ai lavori da

assumere: **categoria OG3, classifica III** (incrementata ai sensi dell'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010) **o superiore**.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010⁴, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati (nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate").

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella "Documentazione amministrativa" della **richiesta alla SOA di rinnovo dell'attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), **nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA.**

Articolo 10. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può, ai sensi del citato articolo 89, dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o

⁴ "Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II".

laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 11. SUBAPPALTO

Trattandosi di Accordo Quadro, **il subappalto sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo**, come previsto dall'art. 50, comma 1, del Capitolato speciale d'appalto -parte I.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), del D.L. n. 77/2021, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) e dell'art. 105 del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, per un **importo non superiore al 50⁵ per cento dell'importo del singolo contratto attuativo**.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 105, comma 13 del Codice.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il mancato rispetto del suddetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

Articolo 12. DISPOSIZIONI DELL'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intendono qui integralmente richiamate. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture del presente appalto hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la

⁵ Cfr. precedente nota n. 2.

sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nel “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” e “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE – Impresa ausiliaria/Impresa consorziata esecutrice”.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di seguito riportate:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Come previsto dall'art. 3 co. 7 del DL 76/2020 il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Articolo 13. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Articolo 14. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara⁶.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli articoli 36 comma 9 bis, 95, comma 2 del Codice e 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'elaborato “*Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta*”, parte integrante della documentazione di gara, nel quale vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di calcolo in base ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte.

In conformità a quanto previsto nel paragrafo 4 del citato elaborato “*Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta*”, nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 2 (due), arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Articolo 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA. VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 27/09/2021**, la seguente documentazione:

⁶Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-impres>.

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo articolo 17, punti **A.1, A.2 A.3, A.4, A.5, A.6, A.7** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo articolo 19 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo articolo 20, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La “**documentazione amministrativa**” richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata **dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica**.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Verranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

Si precisa, inoltre, che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, “*Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare*”);

- essendo i **documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità.**

Articolo 17. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

Con riferimento alla documentazione A -“Documentazione Amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start:

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che⁷:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato

⁷ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.

automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- **copia** (in formato elettronico) **dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)⁸

⁸ Il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, e attraverso il modulo denominato **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”**, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

Il concorrente dovrà compilare il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”*.

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato *“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”*, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere **firmati digitalmente** (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

Il DGUE e il modulo denominato **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”** devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”** distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV[^]) e VI.

Mediante il modulo **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”** ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla

dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato **“Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria”**. Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE⁹. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo "**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**". Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**", il proprio DGUE limitatamente alle Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^]. L'inserimento nel sistema START dei "DGUE" e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati¹⁰.

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che¹¹ in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).

Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell'anno precedente la

⁹ **N.B.:** la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

¹⁰ **N.B.** Qualora un **consorzio** di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice (**consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario**, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

¹¹ Cfr. precedente nota n. 7.

data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

A.3) DOCUMENTO "PASSOE" relativo al concorrente, firmato digitalmente .

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 18, con assegnazione di un termine, **a pena di esclusione**, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

A.4) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

A.5) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti¹² o GEIE già costituiti):

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

A.6) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, DEL CODICE

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto contiene, a **pena di nullità**:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE**;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il **DGUE**, il modulo "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte

¹² **N.B.:** quanto indicato nel punto A.5 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e **non** nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alla lettera b) e c) del citato art. 45, comma 2.

dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.7) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al precedente articolo 14.

Articolo 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del **“DGUE” di cui all'art. 85 del Codice, dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **7 (sette) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 19. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire su Start, nell'apposito spazio predisposto per l'**offerta tecnica, il modello “OT- Offerta Tecnica”**, debitamente compilato, contenente la propria **offerta migliorativa** in merito a **ognuno dei criteri di valutazione T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7** indicati nell'elaborato *“Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta”*, **cui si rinvia integralmente**.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Come indicato al paragrafo 16 della presente lettera, la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente.

Ai fini dell'inserimento sulla Piattaforma dell'Offerta Tecnica, sempre nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) produrre sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) deve sottoscrivere con firma digitale;
- c) comprimere in un unico file compatto in formato «.ZIP»;
- d) caricare sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

Circa le modalità di inserimento si rinvia alla nota contenuta nel successivo paragrafo 20.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AGLI ATTI

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 del Codice, il concorrente ha l'obbligo di evidenziare le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o

commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l'offerta sarà da intendere come interamente accessibile.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 ss.mm.. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

Articolo 20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero due decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 1.070.000,00**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) i costi aziendali dell'offerente** stimati concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di **esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'appositi "*form online*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23

comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Al ribasso percentuale offerto sarà attribuito il punteggio calcolato secondo il metodo indicato nel paragrafo 3.1 (“A - MACROCRITERIO OFFERTA ECONOMICA”), dell’elaborato “Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta”.

NOTA PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Articolo 21. SEDUTE DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il **giorno il 28/09/2021, alle ore 9:00**, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante teleconferenza (a mezzo Microsoft Teams). Ciascun offerente sarà invitato a partecipare, previo invito alla e-mail di profilazione risultante dalla Piattaforma di Start.

Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto, dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e-mail nell'Area "Comunicazioni" di START, **entro e non oltre il giorno 27/09/2021**; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e-mail indicata in tale comunicazione.

Le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" di START, nonché sul profilo del committente.

Articolo 22. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nella prima seduta, il soggetto deputato, ai sensi dell'art. 37 del regolamento comunale generale per l'attività contrattuale, all'espletamento della gara, procederà ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema. In particolare, il predetto soggetto, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice, all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18;
- i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità per consentire l'accesso dell'offerta tecnica alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. Il Presidente della Commissione Giudicatrice è abilitato ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo <http://affidamenti.comune.fi.it>.

Articolo 23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l'adozione del provvedimento che dispone le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'art. 76 del Codice, viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procede tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all'eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari dalla valutazione con conseguente comunicazione alla Stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di esclusione.

La Commissione giudicatrice procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste dell'**offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti.

La Commissione giudicatrice in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**offerta tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici ed all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'elaborato "*Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta*".

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle offerte tecniche, procederà all'assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi assegnati ai relativi elementi, secondo quanto indicato nell'elaborato "*Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta*".

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in apposita seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approva sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al

sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara. A seguito di ciò la Commissione Giudicatrice dà lettura della graduatoria provvisoria. Ai sensi di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. DD/2021/05537 del 10/09/2021, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il maggior punteggio e lo stesso punteggio complessivo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924. Pertanto, in caso di parità di punteggio finale, se gli operatori economici di cui trattasi sono presenti (tramite videoconferenza) alla seduta di gara, sarà richiesto agli offerenti in situazione di parità di migliorare l'offerta tecnica ed economica. In tale caso la Commissione Giudicatrice procederà al ricalcolo dei punteggi, ai sensi di quanto previsto nell'elaborato "*Relazione illustrativa criteri di valutazione offerta*". Ove i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte con pari maggior punteggio complessivo non siano presenti alla seduta o non vogliano migliorare l'offerta, ovvero ancora nel caso di ulteriore parità al termine della procedura sopra descritta, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

La Commissione Giudicatrice:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97 co. 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione;

- se la migliore offerta è anomala, trasmette l'offerta alla Stazione Appaltante che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Offerta Tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 co. 3, del Codice;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 del Codice.

Articolo 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del Codice (offerte che presentano i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla gara, sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), il Responsabile Unico del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP potrà inoltre valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.

Le giustificazioni dovranno in ogni caso riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti

specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il Responsabile Unico del procedimento per la verifica di cui all'art. 97 co. 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del procedimento, con il supporto eventuale della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59 co. 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

Articolo 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 94 co.2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co.3 del Codice;

Articolo 27. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Articolo 28. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto di accordo quadro è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 29. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Articolo 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

Articolo 32. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani